

TUTELA DEL TERRITORIO - CAVE E TORBIERE
ATTIVITA' DI RICERCA E ATTIVITA' ESTRATTIVA
COMMENTO SENTENZA N. 21/06
GIUDICE DI PACE DI ANAGNI (Fr)

A cura del Dott. Dario Simonelli

Patrocinatore Legale

dario.simonelli@poste.it

Il razionale ed ordinato sfruttamento del territorio, non può che essere accompagnato da un attento controllo sulle attività estrattive minerarie che, per troppo tempo e in numerosi casi, ha devastato il paesaggio della Penisola, costituito in gran parte da monti e colline di unica e rara bellezza.

Lungi dal voler criminalizzare, con pregiudizio, tutte le attività di estrazione mineraria che certamente hanno soddisfatto e soddisfano molteplici esigenze umane, il commento vuol essere un contributo a spronare gli operatori tutti del diritto, specie le forze dell'ordine, ma non solo, a perseguire con fermezza tutte quelle attività poste in essere senza il **preventivo controllo della Pubblica Amministrazione**, quindi, senza le necessarie valutazioni ambientali e paesaggistiche delle autorità competenti.

Lo spunto per questo tipo di osservazioni è oggi nato da una sentenza emessa dal **Giudice di Pace** di Anagni (Fr) che, chiamato a decidere su un ricorso avverso ordinanza ingiunzione conseguente un accertamento del **Corpo Forestale dello Stato**, ha chiarito e ribadito i principi che sorreggono la normativa in materia di “**cave e torbiere**”.

In particolare il Giudicante, accogliendo ogni eccezione sollevata dalla difesa del Comune resistente, ha evidenziato la netta differenza intercorrente tra l'autorizzazione alla mera “**attività di ricerca**” e l'autorizzazione alla specifica “**attività estrattiva**”, considerate e disciplinate in maniera

assolutamente distinta poichè ancorate a ben diversi presupposti e requisiti, in ragione del diverso impatto territoriale.

Nel caso oggi esaminato, la società ricorrente, aveva posto in essere **attività di tipo estrattivo** nonostante la sola autorizzazione ad attività di ricerca e la ricezione di una nota dell'**ispettorato Regionale di Polizia Mineraria della Regione Lazio**, con la quale si diffidava la stessa ad adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia, ricordando che, nella fase di ricerca, sono vietati lavori di coltivazione del travertino, nonché la commercializzazione dei prodotti di cava sotto qualsiasi forma.

La legge n. 27 del 1993, recante disposizioni in materia di cave e torbiere e vigente ai tempi della violazione, ha inteso distinguere categoricamente l'attività di tipo estrattivo da quella di ricerca, vincolando le stesse a due diversi tipi di autorizzazione.

Tale suddivisione, tuttora confermata dalla nuova disciplina in materia, è giustificata dal diverso impatto sul territorio che i due tipi di attività provocano: l'attività estrattiva è di per sé idonea a recare un maggior danno all'ambiente e al territorio mentre quella di ricerca ha un minor impatto territoriale.

L'art. 15 della menzionata Legge disponeva in modo chiaro ed inconfutabile che, per poter essere avviata un'attività di tipo estrattivo doveva essere rilasciata un'autorizzazione dal sindaco del Comune nel cui ambito territoriale si svolgeva tale attività.

Per di più l'art. 22, disciplinando l'altro tipo di attività che qui interessa, cioè l'attività di ricerca, così recitava: *“le iniziative di ricerca riguardanti l'attività estrattiva disciplinata dalla presente legge, devono essere preventivamente comunicate al Comune e all'assessorato regionale competente in materia, indicando le modalità di esecuzione del relativo programma.*

Qualora il programma di ricerca comporti modifiche sostanziali all'area interessata, deve essere autorizzato con provvedimento della Giunta Regionale, sentito il comune territorialmente competente che deve esprimersi entro il termine di 30 gg dal ricevimento della richiesta. Scaduto inutilmente tale termine si prescinde dal parere richiesto”.

Sullo stesso provvedimento di autorizzazione, **si vietava espressamente la commercializzazione**, ulteriore attività testimoniata nel caso, da regolari verbali di attività di Polizia Giudiziaria.

Come ampiamente confermato da dottrina e giurisprudenza, **l'attività di ricerca ha natura "intellettuale" e non è destinata al mercato**; in altri termini caratteristica nel ricercatore minerario è la mancanza di qualsivoglia fine speculativo tanto chè questo tipo di attività non può essere ricondotta nell'alveo delle attività commerciali contenute nell'art. 2195 c.c..

Per la commercializzazione del prodotto di cava, il legislatore ha considerato globalmente ed inscindibilmente il procedimento di estrazione dei materiali di cava, anche in riferimento alla tenuta delle discariche, alla fase dello smaltimento dei rifiuti ed alla risistemazione dello stato dei luoghi, **onde non appare consentito configurare la condotta di utilizzazione e prelievo dei "ravaneti" come attività autonoma e liberamente esercitabile al di fuori di qualsivoglia controllo dell'autorità amministrativa.**(cfr Cass. Civ. Sez I 6705/92).

Dr. Dario Simonelli

Segue pubblicazione sentenza integrale

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ANAGNI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dr.ssa Ornella Bonanni, nella causa civile iscritta al n. 110/05 R.A.C. vertente tra: M.L., quale amministratore unico della Società Eurocave srl, rappresentato e difeso, per delega a margine atto introduttivo, dall'avv. Alessandro Vettori e domiciliato in Anagni, v. Bagno 2, presso l'avv. Antonio Diurni.

Opponente

E

COMUNE DI ANAGNI, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, per delega a margine comparsa di costituzione, dall'avv. Fulvio De Santis, presso il cui studio in Frosinone, V.G.B. Grappelli snc, è el.te domiciliato

Opposto

Vista la legge 689/81, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Dando lettura pubblica del dispositivo, come da separato verbale.

OGGETTO: Opposizione avverso ordinanza ingiunzione del Comune di Anagni n. 4274 del 07.03.2005, per il pagamento di € 3.445.00, quale sanzione per la violazione di cui all'art. 30, co.1, legge reg. Lazio n. 27/1993.

CONCLUSIONI: Per il Ricorrente: Annullamento, o revoca o riforma dell'ordinanza, previa sospensione;

Per la resistente: Conferma dell'atto impugnato.

S V O L G I M E N T O D E L P R O C E S S O

Con ricorso depositato il 19/04/2005 il Sig. M. L., quale amministratore unico della società Eurocave srl., ha proposto opposizione avverso l'ordinanza in oggetto, confermativa di verbale del Corpo Forestale dello Stato-Comando di Anagni n. 34/2003, chiedendone l'annullamento in quanto

emessa nonostante lo svolgimento, da parte del ricorrente, di attività di ricerca mineraria regolarmente autorizzate con atto Regione Lazio-Assessorato Attività Produttive n.11110 del 26.07.2002. Nel costituirsi il Comune eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione spiegata, chiedendo la conferma della sanzione irrogata. All'udienza di comparizione del 27.09.05 entrambe le parti svolgevano le proprie difese, ed all'udienza del 26.01.2006, dopo ampia discussione in merito, sul deposito di note conclusionali delle parti, il giudice decide la causa, con lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ad esito del giudizio svolto, ed in particolare in base all'esame dei documenti prodotti da entrambe le parti, il ricorso è apparso infondato e non meritevole di accoglimento.

Il ricorrente stesso deduce in ricorso di aver svolto le attività "di ricerca" di travertino in località Tufano del Comune di Anagni, per le quali è stata emessa l'ordinanza ingiunzione opposta, sulla base di autorizzazione della Regione Lazio-Assessorato per le attività produttive, Area G – Serv. 2, prot. N. 11110 del 26.07.2002. In detto atto-che riscontra precedente richiesta di autorizzazione avanzata dall'interessato – nel contesto di una serie di limiti e di prescrizioni imposti per le attività di ricerca da intraprendersi, viene esplicitamente precisato, "sono pertanto vietati lavori di coltivazione del banco di travertino, nonché la commercializzazione del prodotto di cava sotto qualsiasi forma..."; infine, viene raccomandato al Comune di svolgere attività di vigilanza sui "lavori di ricerca" autorizzati, anche attraverso gli interventi ritenuti opportuni "al fine di assicurare il rispetto di quanto prescritto" da parte della società del Sig. M..

Tanto osservato, non può apparire plausibile, ad avviso di questo Giudice, la tesi sostenuta dal ricorrente che l'attività "estrattiva" e di "commercializzazione"- svolta, quest'ultima, anche con emissione di regolari fatture fiscali – prima contestategli dal Comune di Anagni con verbale del CFS –Corpo Forestale dello Stato n. 34/2003, e poi confermata con l'ordinanza opposta, possa essere ricompresa nell'attività di mera "ricerca" autorizzata, in quanto il ricorrente anzitutto non contesta l'avvenuta emissione delle fatture di vendita, ed in secondo luogo non produce alcun elemento dal quale possa trovare riscontro che le suddette vendite riguardassero materiale non minerario e non invece materiale minerario estratto senza autorizzazione.

Inoltre, i rigorosi ed espliciti limiti imposti alla società del Sig. M. con l'autorizzazione regionale in discorso appaiono del tutto coerenti con il sistema delineato dalla legge regione Lazio 05.05.1993 n. 27, regolante la materia della "coltivazione delle cave e torbiere della regione Lazio" sino alla nuova disciplina data con legge 17/2004, in cui attività estrattiva destinata allo sfruttamento economico ed attività di ricerca finalizzata alla individuazione di giacimenti minerari sono considerate e disciplinate in maniera assolutamente distinta (rispettivamente agli artt. 15 e ss. e 22) ed ancorate a ben diversi presupposti e requisiti, in ragione evidentemente, del ben diverso impatto ambientale delle attività stesse.

Infine, non possono trovare accoglimento gli ulteriori argomenti sviluppati da parte ricorrente nella memoria conclusionale, relativamente alla "erroneità del provvedimento comunale impugnato" in quanto l'esercizio della cava doveva ritenersi lecitamente esercitata perché autorizzata per effetto della delibera Comune di Anagni n. 304 del 25.08.2005; e ciò, oltre che per essere gli stessi motivi non dedotti con il ricorso o nell'udienza di comparizione, per il fatto che il detto documento del Comune contiene solo un mero parere favorevole all'apertura di una nuova cava di travertino.

Alla soccombenza consegue l'accollo delle spese di giudizio, forfetariamente liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Anagni, pronunciando sul ricorso proposto dal Sig. M.L. avverso ordinanza – ingiunzione del 07.03.05 del Comune di Anagni, confermativa di verbale del Corpo Forestale dello Stato – Comando di Anagni n. 34/2003, così decide:

- 1) Respinge il ricorso, e per l'effetto conferma la predetta ordinanza;
- 2) Condanna il ricorrente al pagamento forfetario di €. 340,00 a titolo di spese di lite.

Così deciso in Anagni, il 26.01.2006

Il Giudice di Pace
Avv. Ornella Bonanni